

Oggetto: ACCERTAMENTO DELLA CAUSA DI SCIoglimento SENZA LIQUIDAZIONE AI SENSI DALL'ART. 40, SECONDO COMMA, DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76

IL CONSERVATORE

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

VISTO l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile), e in particolare gli artt. 7 e 12;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

VISTA la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 2/2020 del 30 settembre 2020 con la quale è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese la dott.ssa Catia Baroncelli, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 4/20 del 28.10.2020;

VISTO il vigente Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

VISTO il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale dispone che *"Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata"*;

VISTI, altresì, i commi 3, 4, 5 e 6 del citato art. 40, che disciplinano il procedimento amministrativo di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, all'esito del quale il Conservatore iscrive la cancellazione della società dal Registro delle imprese;

CONSIDERATO, in particolare che ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40, il Conservatore comunica agli amministratori delle società interessate l'iscrizione della causa di scioglimento, assegnando un termine di sessanta giorni per formulare motivata istanza di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;

VISTO il successivo comma 6 del richiamato art. 40, in base al quale ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

ATTESO che la funzione principale del Registro delle imprese è quella di garantire la tempestività dell'informazione economica su tutto il territorio nazionale al fine di rappresentare fedelmente la realtà imprenditoriale operante e che lo stesso è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti;

CONSIDERATO che la pubblicità dell'accertamento della causa di scioglimento viene assicurata anche mediante la sua iscrizione nel Registro delle imprese;

CONSIDERATO che al fine di preservare la chiarezza e l'ordine del Registro delle imprese, cioè di assicurare che il Registro stesso rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio, è necessaria la cancellazione delle società che hanno cessato di operare;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 157/2022 del 01.08.2022, pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito camerale, con la quale sono stati definiti i criteri operativi per i procedimenti di cancellazione d'ufficio delle società di capitali che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 40, secondo comma del D.L. 76/2020 citato;

RILEVATO che esistono le condizioni per dar luogo alla procedura d'ufficio per le seguenti imprese:

- HOUSE COMPANY S.R.L., c.f. 01947080972, REA PO 485773, per omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci e mancato deposito dei bilanci per oltre cinque anni consecutivi (l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio 2005);
- COMEXPORT S.R.L. c.f. 03567600485, REA PO 370795, per omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci e mancato deposito dei bilanci per oltre cinque anni consecutivi (l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio 2009);
- PODERE TICCHIANO S.R.L., c.f. 01964160970, REA PO 487443, per omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci e mancato deposito dei bilanci per oltre cinque anni consecutivi (l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio 2016);

DETERMINA

1. di **accertare lo scioglimento senza liquidazione**, avendo verificato l'esistenza di una delle cause di cui al secondo comma, dell'art. 40, del D.L. n. 76/2020, vale a dire il mancato deposito dei bilanci d'esercizio per cinque anni consecutivi in concorrenza con l'omesso deposito dell'apposita dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro a quelle del libro soci, delle società aventi sede legale in provincia di Prato sotto indicate:
 - HOUSE COMPANY S.R.L., c.f. 01947080972, REA PO 485773;
 - COMEXPORT S.R.L. c.f. 03567600485, REA PO 370795;
 - PODERE TICCHIANO S.R.L., c.f. 01964160970, REA PO 487443;
2. di iscrivere d'ufficio, per i motivi sopra esposti, lo stato di scioglimento senza liquidazione, per le società coinvolte;

3. di assegnare agli amministratori delle società di cui all'elenco allegato, con successiva comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione della società dal Registro delle imprese, un termine di 60 (sessanta) giorni per presentare formale e motivata istanza di prosecuzione dell'attività oltre alle domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati ai sensi di legge;
4. di pubblicare il procedimento in commento sul sito istituzionale della Camera di Commercio Pistoia-Prato, in apposita sezione all'uopo dedicata.

La presente determinazione recante accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione è comunicata agli interessati attraverso affissione all'Albo camerale on-line per **15 (quindici)** giorni.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.